

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 9

Adunanza 1 marzo 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUINO - TERZA VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 203 – 63492/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, DORINO PIRAS e AURORA TESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Bruino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 69-22736 del 10/02/1993;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, rispettivamente con deliberazioni C.C. n. 51 del 24/09/1999 e n. 34 del 27/06/2000;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 30/06/2003, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al suddetto P.R.G.C. di adeguamento alle indicazioni di pianificazione territoriale sovraordinate e a leggi di settore, attualmente in Regione per l'approvazione definitiva;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 02/02/2005, la Terza Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/02/2005 (pervenuta in data 16/02/2005), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. 016/2005)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.362 abitanti al 1971; 5.771 abitanti al 1981; 6.135 abitanti nel 1991 e

- 7.308 nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico in consistente incremento (+ 1.173 ab.), dopo la crescita evidenziata nel decennio '71-'81;
- superficie territoriale: 558 ettari, dei quali 551 di pianura e 7 di montagna; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 301 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, (pari al **54%** dell'intera superficie comunale); è altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 7 ettari;
  - risulta compreso nel Circondario Provinciale e nel Sub-ambito di Torino, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
  - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
  - insediamenti produttivi: appartiene al Bacino di valorizzazione produttiva di Beinasco;
  - è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.) come centro turistico di interesse provinciale;
  - infrastrutture viarie: è interessato dal tracciato del collegamento tra l'Autostrada del Frejus e l'Autostrada Torino-Pinerolo; è attraversato dalla ex S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana (ora di interesse provinciale nel tratto in considerazione) e dalla S.P. n. 183;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Torrente Sangone e dal Sangonetto di Piossasco, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
    - il "Programma di Ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica", promosso dalla Provincia di Torino, individua una porzione di 20 ettari di territorio interessata dalle Fasce di rispetto fluviale, (A, B e C) ed una di 8 ettari, dall'evento alluvionale del 1994;
  - tutela ambientale:
    - una porzione territoriale pari a 18 ettari fa parte del "Parco regionale del Po torinese, asta del Sangone";
    - sul territorio è ubicata l'Azienda Intermedi Chimici Ausiliari Industriali s.r.l. soggetta a "Relazione" ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 334/99;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2005 di adozione della Variante, finalizzate, nelle more dell'approvazione della Variante Strutturale al Piano, a reiterare il vincolo su una porzione di area a ridosso del Torrente Sangone, onde consentire l'attivazione della procedura di esproprio necessaria alla realizzazione di un intervento, ammesso a contributo comunitario, di riqualificazione naturalistica della fascia fluviale in sponda destra del citato corso d'acqua, la correzione di un errore materiale riguardante lo stesso argine e la modifica del supporto del Piano da cartaceo a informatizzato;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale, adottato, dal Comune di Bruino, con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modificazioni al piano vigente:

- la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ormai scaduto, sull'area speciale "F1" posta sulla sponda destra del Torrente Sangone, destinata ad insediamenti di interesse pubblico o collettivo, di iniziativa, proprietà e gestione pubblica o privata, nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione dell'area a verde con la

realizzazione di attrezzature ricreative (giochi, piazzole attrezzate per sosta e pic-nic, percorsi ginnici, piste ciclabili) e attrezzature sportive connesse al corso d'acqua. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dell'area naturalistica, in parte già attuato ed è ammesso a finanziamento, nell'ambito della Misura 3.1 b (Corona Verde), a titolarità regionale;

- la correzione di un errore materiale riscontrato nel Piano vigente e consistente nella modifica dell'argine in sponda destra del Torrente Sangone, come già recepito dalla Variante Strutturale in corso di approvazione regionale, necessaria, alla corretta attivazione della procedura espropriativa, dell'area interessata dal progetto di riqualificazione;
- la modifica del supporto del P.R.G.C. vigente da cartaceo ad informatizzato, al fine di conformarsi alla Variante Strutturale "in itinere";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/04/2005;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 21/02/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bruino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/02/2005, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Bruino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta